



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

TASI 2019 INFORMAZIONI UTILI

NORME DI RIFERIMENTO	Legge n° 147/2013 D.l. n° 16/2014 convertito dalla legge n. 68/2014 L. n. 190/2014 L. n. 208/2015 Regolamento comunale delibera del C.C. n. 16 del 19.05.2014
ABITAZIONI PRINCIPALI	La legge di stabilità 2016 ha escluso dalla TASI le abitazioni principali sia per il possessore che per il detentore ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1, A8 ed A9. La TASI pertanto non è più dovuta , se non appartengono alle categorie A1, A8 e A9, in relazione alle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none">◆ Abitazioni principali delle persone fisiche e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7);◆ unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;◆ una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;◆ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;◆ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;◆ casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;◆ un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
IMMOBILI ASSOGGETTATI ALLA TASI	Anche per il 2019 sono assoggettati alla TASI solo i fabbricati rurali strumentali e le abitazioni principali e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze
ALIQUOTE E DETRAZIONI Delibera C.C. n. 75 del 27.12.2018	<ul style="list-style-type: none">◆ Abitazione principale di categoria A1, A8, A9 e pertinenze: 2 per mille – detrazione base € 40,00 – detrazione € 20 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale;◆ Fabbricati rurali strumentali: 1 per mille◆ Tutti gli altri immobili: 0 per mille
SCADENZE DI PAGAMENTO	1^ rata 17 giugno in misura pari al 50% dell'imposta oppure versamento in soluzione unica 2^ rata 16 dicembre



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

PRESUPPOSTO	Il possesso o la detenzione dei fabbricati sopra indicati come definiti ai sensi dell'Imu.
SOGGETTI PASSIVI	<ul style="list-style-type: none">✓ Chiunque possieda o detenga i fabbricati sopra indicati.✓ In caso di pluralità di possessori o occupanti tutti sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.✓ In caso di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la TASI è dovuta soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazioni e superficie.✓ Nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il possessore e il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'importo complessivo. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale. Nella stessa percentuale sono applicate le eventuali detrazioni.
BASE IMPONIBILE:	E' la stessa prevista per l'Imu - imposta municipale propria. La rendita catastale deve essere rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none">◆ 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A10) e delle categorie catastali C2, C6 e C7;◆ 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C3, C4 e C5;◆ 80 per i fabbricati di categoria catastale A10;◆ 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D5);◆ 55 per i fabbricati della categoria catastale C1
Nozioni di ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE e FABBRICATI RURALI STRUMENTALI:	<ul style="list-style-type: none">✓ Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.✓ Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.✓ Le pertinenze sono ammesse nel limite di una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.✓ Se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali.✓ L'immobile è considerato strumentale all'agricoltura se in categoria D10 o se possiede la specifica annotazione della sussistenza dei requisiti apposta dai competenti Uffici del Territorio.
FABBRICATI STORICI	La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo n° 42/2004
DICHIARAZIONE	I possessori devono presentare la dichiarazione relativa alla TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso; I detentori devono presentare la dichiarazione entro 60 giorni dall'inizio/variazione o cessazione del presupposto. La dichiarazione va presentata sul modello predisposto dal Comune osservando le modalità previste per la dichiarazione dell'IMU
REGOLAMENTO	Il regolamento per l'applicazione della TASI è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 19.05.2014
ULTERIORI INFORMAZIONI	Maggiori approfondimenti possono essere rinvenuti nella sezione Tributi del sito internet del Comune di Portogruaro http://www.comune.portogruaro.ve.it . Contatti : tel. 0421/277279-277-274-268-267; e mail : tributi@comune.portogruaro.ve.it pec : comune.portogruaro.ve@pecveneto.it